

D.P.R. 18 febbraio 1971

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Teroldego Rotaliano» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 giugno 1971, n. 139.

D.P.R. 22 giugno 1987

Modificazione del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata “Teroldego Rotaliano”.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la *legge 3 febbraio 1963, n. 116*;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'Articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Teroldego Rotaliano» corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Trentino-Alto Adige;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino «Teroldego Rotaliano» formulata dal Comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 1970, n. 155;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Articolo 1

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata “Teroldego Rotaliano” ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1971.

Articolo 2

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1971, con la denominazione di origine controllata “Teroldego Rotaliano” sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati – ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all’albo dei vigneti e alla denuncia delle uve – entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l’osservanza delle modalità e formalità all’uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Articolo 3

In deroga a quanto previsto nell’Articolo 2 dell’unito disciplinare – e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell’entrata in vigore del disciplinare medesimo – possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell’albo previsto dall’Articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto Articolo 2, purchè essi non superino il 5% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino “Teroldego Rotaliano”.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d’ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all’Articolo 2 dell’unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell’agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Articolo 4

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino “Teroldego Rotaliano” in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento.

Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcolica e l’annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall’Articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento – debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai commi precedenti – possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine “controllata”, a condizione che, a seguito di controlli effettuati nel predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

- a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;
- b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

- c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite dei vini invecchiate o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia della partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonché gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopralluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondano alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine "controllata", la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate a cura delle ditte interessate ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Articolo 5

Al vino "Teroldego Rotaliano" che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigiatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: "Vendita autorizzata fino ad esaurimento".

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi: Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinate ad essere esportate allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendino cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine fino a sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1971.

Disciplinare di produzione per il vino “Teroldego Rotaliano”

Articolo 1

La denominazione di origine controllata “Teroldego Rotaliano” è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Articolo 2

Il vino “Teroldego Rotaliano” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno “Teroldego.

Articolo 3

La zona di produzione del vino “Teroldego Rotaliano” comprende la porzione del CampoRotaliano, ricadente nei comuni di Mezzolombardo, Mezzocorona e nella frazione di Grumo nel comune di S. Michele all’Adige.

Tale zona è così delimitata:

Partendo dall’incrocio, a sud della località La Rocchetta tra la strada statale della Val di Non (n. 43) e la strada che porta a Mezzocorona, la linea di delimitazione di zona segue, per breve tratto, la strada per Mezzocorona dove incontra e segue verso nord, il confine comunale di Mezzocorona fino alle falde del Monte Mezzocorona. Da qui, segue, verso est, le falde del monte suddetto passando a sud della località le Scalette ed a nord di Ischia, S. Gottardo, dell’abitato di Mezzocorona e Sottomonte fino alla strada podereale che divide l’anzidetta ultima località della Vicinia. La linea di delimitazione piega quindi verso sud-est e seguendo la suddetta strada podereale raggiunge la ferrovia del Brennero (q. 209), che segue fino ad incontrare la strada provinciale per Masetto (q. 209) e lungo questa fino al ponte sulla fossa di Caldaro.

Segue detto canale verso sud-ovest, finchè nei pressi del cimitero di Grumo interseca e segue per breve tratto in direzione est il limite comunale di S. Michele all’Adige inserendosi quindi sulla strada comunale che da Grumo conduce, attraversata la ferrovia del Brennero, in località Fontane.

Da detto punto il confine si innesta sulla carrareccia che in direzione nord reca alle località Chiesuretti e da tale punto devia verso ovest, lungo il limite sud delle pp. ff. 232-231-221/2, in comune catastale di Grumo, e le susseguenti p.f. 993, 1002, 1046, 1059 in comune catastale di Mezzolombardo. Da detta ultima particella fondiaria il confine prosegue lungo la carrareccia che reca alla località Settepergole fino ad intersecare il limite sud della p.f. 1210. Da quest’ultima il confine segue i lati sud delle p.f. 1181- 1180 – 1179 – 1178 fino a raggiungere in corrispondenza della p.f. 1177 la sponda sinistra del torrente Noce. Indi il confine, oltrepassato il torrente Noce, risale in direzione nord l’argine destro del Noce, immettendosi in località Prati Grandi sulla strada podereale che segue, in successione, i lati sud delle pp. ff. 531-527/1- 528-519/1- 512/2 in direzione della località Braide, inserendosi sulla roggia ononima e seguendola a ritroso fino ad imboccare la strada statale n. 43 al km. 27,750.

Da detto punto il confine segue verso nord-ovest l’anzidetta statale fino all’incrocio a sud della Rocchetta, punto di partenza della linea di delimitazione, comprendendo nell’ultimo tratto a nord-ovest di Mezzolombardo (dal km. 25, q. 234) i vigneti situati tra la strada statale n. 43 e le falde del monte Fausior.

Articolo 4

I vigneti destinati alla produzione del vino «Teroldego Rotaliano» devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona e comunque devono esser atti a conferire alle uve ed al vino le sue determinate e specifiche caratteristiche.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino:

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Teroldego Rotaliano", non deve essere superiore a q.li 170 per ettaro di vigneto a coltura specializzata.

Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata, attraverso un'accurata cernita delle uve a detto limite, purchè la produzione non superi del 20% il limite massimo.

La provincia autonoma di Trento, con proprio provvedimento, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione o utilizzazione di uva per ettaro inferiore a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero dell'Agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

L'eventuale eccedenza deve essere utilizzata come vino da tavola o altro.

Articolo 5

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'Articolo 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della provincia di Trento.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino "Teroldego Rotaliano" una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 10,5°.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

E' consentito l'arricchimento a termini di legge con un incremento in volume massimo del 6,5% anche con mosti provenienti da altre zone.

Il vino "Teroldego Rotaliano" avente un tenore zuccherino residuo fino a 4 g/l con e massimo, o fino a 9 g/l come massimo quando il tenore di acidità totale, espresso in g/l di acido tartarico, non è inferiore di più di 2g/l al tenore di zucchero residuo, può essere qualificato con la locuzione "secco".

Articolo 6

Il vino «Teroldego Rotaliano» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosato, tendente al granato (nel tipo rosato e Kretzer); rosso rubino piuttosto intenso, talora con orli violacei (nel tipo rosso);

odore: caratteristico, gradevolmente di fruttato, particolarmente intenso nel tipo rosso;

sapore: asciutto, sapido, leggermente amarognolo, con lieve gusto di mandorla; un po' più di corpo e leggermente tannico (nel tipo "rosso");

gradazione alcolica minima complessiva: 11,5 gradi;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo (rosato): 19 per mille;

estratto secco netto minimo (rosso): 21 per mille.

Il vino rosso può portare in etichetta la specificazione "Rubino", mentre il vino rosato deve portare in etichetta la specificazione "rosato" o "kretzer".

Articolo 7

Il vino «Teroldego Rotaliano» che abbia una gradazione alcolica complessiva naturale non inferiore a gradi 11,5 può fregiarsi della qualificazione "superiore" e qualora sia stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a due anni può portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva "riserva".

Il periodo di invecchiamento decorre dal primo novembre dell'anno di produzione delle uve e deve avvenire entro la zona di vinificazione di cui all'Articolo 5.

Il vino "Teroldego Rotaliano" nelle qualificazioni di cui al primo comma, deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità nominale non superiore a 750 cc con tappo di sughero e deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al rosso mattone;

odore: gradevole, etereo caratteristico e persistente;

sapore: asciutto, sapido, pieno con piacevole retrogusto amarognolo, un po' tannico, armonico;

gradazione alcolica minima complessiva: 12;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Articolo 8

È in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi dell'acidità totale e dell'estratto secco netto indicati nei precedenti articoli 6 e 7.

Articolo 9

Alla denominazione “Teroldego Rotaliano” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato” e similari.

Sulle bottiglie contenenti i vini “Teroldego Rotaliano” e “Teroldego Rotaliano” superiore, può figurare l’indicazione dell’annata di produzione, purchè veritiera e documentabile.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

E’ consentito, altresì, l’uso di indicazioni geografiche e topomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località – comprese nella zona delimitata nel precedente Articolo 3 – e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini così qualificati sono stati ottenuti.

Articolo 10

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata “Teroldego Rotaliano” vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare è punito a norma dell’Articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.